GENERATORI DI VAPORE E/O DI ACQUA SURRISCALDATA



Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011



GENERATORI DI VAPORE E/O DI ACQUA SURRISCALDATA



Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

Autori

Andrea Tonti¹, Emanuele Ferrari¹, Giuseppe Giannelli², Loriana Ricciardi¹, Giuseppe Sferruzza³

- ¹ Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
- ² Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Como
- ³ Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo

per informazioni

Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma dit@inail.it www.inail.it

© 2020 Inail

ISBN 978-88-7484-634-4

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

Premessa

L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Inail è l'ente preposto all'effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica dei generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di Asl/Arpa), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all'utenza.

Carlo De Petris Direttore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

Indice

1.	Introduzione	7				
2.	Campo d'applicazione	11				
3.	Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione	14				
4.	Richiesta di prima verifica periodica	16				
5.	Riferimenti normativi	17				
6.	Scheda tecnica	21				
7.	Verbale di prima verifica periodica	25				
Apı	ppendice - Liste di controllo 3					
Anı	nnendice - Documentazione 4					

1. Introduzione

L'allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all'art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08, delle attrezzature a pressione elencate nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i.

Ai sensi dell'art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l'Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche¹: a far data dal 23 maggio 2012, il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall'allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve richiedere all'Inail l'effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell'allegato stesso.

Il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i., deve:

- dare **comunicazione**² **di messa in servizio** dell'attrezzatura a pressione all'Inail utilizzando la procedura telematica CIVA che provvede all'assegnazione di una matricola. Se l'attrezzatura non è esclusa dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla in servizio si deve richiedere che venga sottoposta alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la **prima delle verifiche periodiche** all'Inail utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre **dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro** (è la data della pratica riportata in CIVA o la data indicata dal Datore di Lavoro/Utilizzatore nella comunicazione di messa in servizio inviata alla UOT). La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica³ di identificazione dell'attrezzatura, al fine di consentirne l'iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all'art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;

La prima delle verifiche periodiche è di competenza Inail. Qualora l'Inail non sia in grado di effettuare la verifica nei tempi previsti dalla legislazione vigente il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi ad altri soggetti abilitati secondo le modalità stabilite dal d.m. 11 aprile 2011. La legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU n. 255 del 30 ottobre 2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, oppure da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

² Tale comunicazione, che deve essere inviata anche all'ASL/ARPA competente, si configura come dichiarazione di messa in servizio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 329/04. Per gli impianti considerati nelle presenti istruzioni operative occorre riferirsi al successivo paragrafo "Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione".

³ Per gli impianti considerati nelle presenti istruzioni operative occorre riferirsi al successivo paragrafo "Scheda Tecnica".

- richiedere le **verifiche periodiche successive** alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08;
- effettuare **riparazioni** e **modifiche** secondo le disposizioni dell'art. 14 del d.m. 329/04;
- comunicare all'Inail utilizzando la procedura telematica CIVA e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell'esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest'ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell'attrezzatura), al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati informatizzata;
- in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di **scorrimento viscoso** o di **fatica oligociclica**, è necessario inviare tramite CIVA la comunicazione prevista dall'art. 6 comma 1 lettera e) del d.m. 329/2004 in occasione della messa in servizio e sottoporre, alle scadenze previste, tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all'ulteriore esercizio sono rilasciate dall'Inail;
- conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l'attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento.

Nel presente documento si tratta specificatamente delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione della scheda tecnica e del verbale per le attrezzature/insiemi a pressione classificati come **generatori di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata**⁵. Tali attrezzature appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

Le verifiche periodiche (art. 2 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011) sono finalizzate ad accertare: la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

L'istruzione operativa analizza gli elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione nel corso della suddetta attività, recando in appendice le liste di controllo, a carattere non esaustivo, degli elementi a cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l'effettuazione della prima verifica periodica.

⁴ Mentre la prima delle verifiche periodiche è di competenza Inail, per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi alle Asl oppure ad altri soggetti abilitati, sempre secondo le modalità stabilite dal d.m. 11 aprile 2011.

⁵ I generatori di acqua surriscaldata, come specificato nella nota in calce al punto 1.1.3 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011, devono essere trattati come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento, in accordo all'art. 3 del d.m.1° dicembre 1975.

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che **il datore di lavoro** che esercisce un generatore di vapore e/o di acqua surriscaldata **richieda la prima delle verifiche periodiche all'Inail**, secondo la scadenza indicata dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero **dopo due anni dalla dichiarazione di messa in servizio da parte del datore di lavoro.**

La periodicità e la tipologia di verifica a cui sono soggetti i generatori, secondo quanto disposto dall'allegato VII al d.lgs. 81/08, è riepilogata nella tabella 1:

Tabella 1 - Periodicità e tipologia di verifica

Attrezzatura	Verifica/periodicità
	Funzionamento/biennale
Generatore di vapore d'acqua e/o d'acqua surriscaldata	Visita interna/biennale
	Integrità/decennale

Per i generatori costruiti in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, valgono le stesse periodicità e tipologie di verifica di cui alla tabella 1.

Secondo l'art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, per tutte le attrezzature a pressione di cui all'all'allegato VII al d.lgs. 81/08, restano ferme le diposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le "norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

Dal combinato disposto del d.m. 11 aprile 2011 e del d.m. 329/04 discende quanto segue:

- per le attrezzature di cui agli artt. 2, 5 e 11 del d.m. 329/04 restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche;
- la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell'attrezzatura abbia previsto, nel manuale d'uso e manutenzione, periodicità inferiori a quelle indicate dall'allegato VII al d.lgs. 81/08. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla normativa applicabile e quelli indicati dal fabbricante, le verifiche successive si devono eseguire entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita;
- la positiva attestazione risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);
- le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell'art. 14 del d.m. 329/04;
- ove la verifica evidenzi situazioni di criticità per l'esercizio, il soggetto incaricato

- alla stessa deve ordinare il divieto d'uso dell'attrezzatura (punto 4.8.1, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);
- la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino all'espletamento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell'attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04).

Possono essere autorizzate delle deroghe, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico o, nei casi previsti dall'art. 36, punto 5, del decreto legge 83 del 22 giugno 2012 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134) ad un Organismo Notificato per la direttiva 2014/68/UE PED - *Pressure Equipment Directive*, per periodicità delle verifiche differenti da quelle di cui all'allegato VII del d.lgs. 81/08 e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente.

La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dall'allegato VII risultano trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro, si deve richiedere l'effettuazione della verifica periodica prima del suo riutilizzo (cfr. Appendice - Documentazione).

2. Campo d'applicazione

La presente istruzione tratta la categoria di attrezzature a pressione denominate **Generatori di vapor d'acqua e/o di acqua surriscaldata.**

Tali apparecchi rientrano tra le tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del d.lgs. 81/08 e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione "Generatori di vapor d'acqua e/o di acqua surriscaldata", certificati CE come "attrezzature o insiemi a pressione" da parte di un fabbricante, secondo la direttiva 2014/68/UE PED - Pressure Equipment Directive.

I generatori di vapore d'acqua sono attrezzature che, secondo la definizione del regio decreto 824/27 "trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di quella dell'atmosfera, allo scopo di impiegarlo fuori dell'apparecchio stesso".

Più in generale, un generatore di vapore d'acqua è un'attrezzatura destinata alla produzione di vapore acqueo, saturo o surriscaldato, a partire da acqua allo stato liquido, alla quale può essere fornito calore di combustione o di recupero; i generatori di acqua surriscaldata, invece, producono acqua calda sotto pressione a una temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica.

Con riferimento al percorso dei fumi, i generatori sono classificati in caldaie a tubi da fumo e caldaie a tubi d'acqua.

Il **generatore a tubi da fumo** (figura 1) si può schematizzare come un bollitore cilindrico, contenente acqua a contatto con un fascio tubiero attraversato da fumi caldi; il calore latente di evaporazione è fornito all'acqua per convezione. La norma armonizzata di riferimento per la costruzione delle caldaie a tubi da fumo è la UNI EN 12953⁶. La norma si applica alle caldaie a tubi da fumo aventi un volume superiore a 2 litri e utilizzate per la produzione di vapore e/o acqua surriscaldata a una pressione massima ammissibile maggiore di 0,5 bar e con una temperatura superiore ai 110°C. I generatori a tubi da fumo, secondo la norma UNI EN 12953, possono avere: caldaia⁷ a fiamma diretta, caldaia riscaldata elettricamente⁸ oppure caldaia a recupero di calore con pressione sul lato gas ≤ 0,5 bar e pressione di progetto, lato vapore o acqua surriscaldata, ≤ 40 bar.

⁶ La norma specifica la progettazione, la costruzione, l'apparecchiatura, i requisiti operativi e del trattamento dell'acqua di caldaie a tubi da fumo aventi volume maggiore di 2 litri, che producono vapore e/o acqua surriscaldata ad una pressione massima ammissibile maggiore di 0,5 bar e a una temperatura superiore a 110°C.

⁷ Caldaie di capacità maggiore di 2 l, pressione massima consentita maggiore di 0,5 bar e temperatura massima di progetto superiore a 110°C.

⁸ Comprese le caldaie a bassa pressione (LPB) con vapore alla temperatura di saturazione massima di 120°C a una pressione di 1 bar manometrico.



Figura 1: Generatore a tubi da fumo

Esempi di tali tipologie di caldaia sono: la caldaia con camera di inversione interna wet back, la caldaia semi-wet back, la caldaia dry back e la caldaia a fiamma inversa. Per le caldaie realizzate come combinazione di caldaie a tubi da fumo e tubi d'acqua (come quelle con camera di inversione esterna wet back), si può applicare anche la norma armonizzata UNI EN 12952.

La norma UNI EN 12953 considera come "impianto caldaia" tutto l'insieme costituito dal corpo della caldaia a cui si aggiungono tutte le altre attrezzature a pressione presenti a partire dall'ingresso dell'acqua di alimentazione (inclusa la valvola di ingresso) fino all'uscita del vapore o dell'acqua surriscaldata (inclusa la valvola di uscita). Si considera, pertanto, "caldaia" la parte di impianto a partire dalla connessione di ingresso per l'acqua di alimentazione fino alla connessione dell'uscita del vapore o dell'acqua surriscaldata, comprese tutte le valvole e i raccordi per il vapore e per l'acqua. Se le connessioni sono saldate, i requisiti specificati nella norma si applicano fino alle saldature, situate dove sarebbero stati applicati i giunti flangiati. Tale tipologia di generatore ha, generalmente, una producibilità inferiore e una pressione di esercizio inferiore rispetto a quelle di un generatore a tubi d'acqua (figura 2), a causa della minore superficie di scambio termico e dei minori volumi trattati. Nei generatori a tubi d'acqua, per ottenere un'elevata producibilità, il vapore è contenuto all'interno di un mantello cilindrico di grosso volume ma, al fine di contenere gli spessori dei materiali utilizzati per la costruzione, le pressioni di progetto e, quindi, quelle di esercizio, non possono essere comunque eccessivamente elevate.




Figura 2: Generatore a tubi d'acqua

La norma di riferimento per la costruzione delle caldaie a tubi d'acqua, comprese le installazioni ausiliarie, è la UNI EN 12952; essa si applica alle caldaie a tubi d'acqua che trattano volumi maggiori di 2 litri, utilizzate per la produzione di vapore e/o acqua surriscaldata a una pressione superiore a 0,5 bar e con una temperatura superiore ai 110°C.

L'applicazione delle suddette norme costruttive garantisce che siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva PED.

3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

All'atto della messa in servizio di un generatore di vapor d'acqua e/o di acqua surriscaldata, l'utilizzatore invia comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'Inail.

Tale comunicazione si configura, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 329/04, come dichiarazione di messa in servizio.

La suddetta dichiarazione deve essere inoltrata utilizzando la **procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA** (cfr. Appendice - Documentazione).

Il sistema provvede all'assegnazione di una matricola identificativa.

Se l'attrezzatura non è esclusa dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla in servizio si dovrà richiedere che venga sottoposta alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 329/04.

In sede di dichiarazione di messa in servizio è necessario indicare tutti i dati tecnici richiesti, compresi pressione massima ammissibile, temperatura/e di esercizio, capacità; deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate:
- b) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
- c) il verbale della verifica di cui all'articolo 4 del d.m. 329/04, ove prescritta la verifica di messa in servizio;
- d) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica.

Qualora l'attrezzatura sia certificata ai sensi della direttiva PED come insieme, l'utilizzatore deve elencare le singole attrezzature con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio; qualora il competente Organismo Notificato abbia effettuato la verifica dell'efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, in luogo del verbale di cui al punto c), l'utilizzatore deve allegare, oltre all'attestazione dell'Organismo Notificato dell'avvenuta verifica di efficienza dei citati dispositivi, l'attestazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.m. 329/04.

È necessario, inoltre, che l'utilizzatore alleghi copia della dichiarazione di conformità CE/UE (UE secondo la nuova direttiva 2014/68/UE PED) o della prima pagina

del libretto matricolare, per le attrezzature immatricolate prima della direttiva, onde consentirne una corretta identificazione.

Nel caso specifico dei generatori è anche necessario fornire:

- la descrizione del tipo di acqua di alimento, corredata del relativo certificato di analisi chimico-fisica;
- la descrizione della tipologia dell'eventuale sistema di combustione utilizzato;
- indicazioni per individuare l'ubicazione del generatore nello stabilimento (allegando la planimetria generale del sito di installazione e, ove presente un locale caldaia, pianta e sezione del locale stesso).

4. Richiesta di prima verifica periodica

Per i generatori di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata, ai sensi dell'articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla periodicità stabilita dal-l'allegato VII al medesimo decreto, il datore di lavoro deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell'attrezzatura utilizzando la **procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA** (cfr. Appendice - Documentazione).

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012 (cfr. Appendice - Documentazione), inizia il computo dei quarantacinque giorni⁹ entro i quali l'Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la Asl o l'Arpa, laddove siano stati stipulati accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail o direttamente in procedura CIVA.

Nella stessa circolare vengono individuate le situazioni nelle quali è possibile l'interruzione dei termini temporali ovvero quando il verificatore non può effettuare la verifica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore).

È invece prevista la sospensione dei termini quando nel corso della verifica si rende necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, per completare la verifica.

Sia in caso di interruzione che di sospensione il verificatore dovrà rilasciare un verbale nel quale devono essere chiaramente indicate le comprovate motivazioni che hanno portato a tale scelta.

Le condizioni per la sospensione dei termini sono valide sia per il soggetto titolare che per il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso. In tale ultima evenienza lo stesso dovrà darne immediata comunicazione al soggetto titolare.

⁹ I termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n. 255 del 30 ottobre 2013).

5. Riferimenti normativi

Il riferimento normativo per la **fabbricazione e** l'**immissione sul mercato** di attrezzature e insiemi a pressione è la direttiva di prodotto 2014/68/UE PED (*Pressure Equipment Directive*), recepita in Italia mediante il d.lgs. 26/2016, in vigore dal 19 marzo 2016. La nuova direttiva PED ha modificato la direttiva 97/23/CE (d.lgs. 93/00), in vigore in Italia dal 29 maggio 2002. Le certificazioni emesse in conformità a quest'ultima restano valide.

Il riferimento normativo per l'**esercizio** dei generatori oggetto della presente istruzione è il d.m. 329/04 "norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

Per quanto riguarda, invece, le **verifiche periodiche** bisogna fare riferimento al d.lgs. 81/08 e s.m.i. e al d.m. 11 aprile 2011.

Si ricorda che restano in vigore le seguenti norme, non abrogate dall'entrata in vigore del d.lgs. 81/08 e s. m. i., applicabili per tutte quelle disposizioni non in contrasto con i successivi provvedimenti normativi e con le direttive comunitarie¹⁰:

- **d.m. 22.04.1935** Norme integrative del regolamento approvato con R.D.12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione;
- d.p.r. 1208/1966 Modifiche alla vigente disciplina normativa in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi potenzialità specifica superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora;
- d.m. 01.03.1974 Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- d.m. 21.05.1974 Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione;
- **d.m. 190/1998** Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione.

Si riporta di seguito un elenco *non esaustivo* delle principali norme UNI a cui si può far riferimento.

¹⁰ Per i generatori conformi alle norme UNI EN 12952 e UNI EN 12953 i requisiti relativi all'acqua di alimento e all'acqua in caldaia sono già definiti e rintracciabili nelle istruzioni d'uso del fabbricante.

Norme UNI per la costruzione

Le norma europea per la progettazione, la fabbricazione, le ispezioni, nonché la definizione dei requisiti minimi dell'apparecchiatura di sicurezza e di qualità dell'acqua di alimentazione e in caldaia per i **generatori di vapore a tubi da fumo** è la **UNI EN 12953**; essa si applica alle caldaie a tubi da fumo per la generazione di vapore e/o acqua calda aventi pressione massima ammissibile > 0,5 bar, temperatura > 110 °C e volume superiore a 2 litri.

La norma europea, omologa della UNI EN 12953 per i **generatori a tubi d'acqua** è la **UNI EN 12952**; essa si applica alle caldaie a tubi d'acqua con volumi maggiori di 2 litri per la produzione di vapore e/o acqua calda a una pressione massima ammissibile > 0,5 bar e con una temperatura > 110°C, nonché alle installazioni ausiliarie.

Si riportano di seguito le parti di norme UNI EN 12952 (caldaie a tubi d'acqua) e UNI EN 12953 (caldaie a tubi da fumo), dove è possibile rintracciare i requisiti, relativi ad argomenti specifici, necessari per la conformità alla direttiva PED. Esse possono risultare utili all'espletamento della attività di verifica, per la quale si ricorda di riferirsi sempre all'edizione della norma con cui l'attrezzatura è stata costruita.

Tabella 2 - Parti delle norme UNI EN 12952 e UNI EN 12953 dove è possibile rintracciare i requisiti specifici per la conformità alla direttiva PED

Argomento del requisito	UNI EN 12952	UNI EN 12953
Apparecchiatura della caldaia	Parte 7	Parte 6
Protezione dalla sovrappressione	Parte 10	Parte 8
Dispositivi limitatori	Parte 11	Parte 9
Qualità dell'acqua di alimento e in caldaia	Parte 12	Parti 8, 9 o 16
Sistemi di combustione	Parte 10	Parti 7 o 12

Nel caso specifico di caldaie destinate alla produzione di vapore per sterilizzatori e dispositivi di disinfezione si applica la norma UNI EN 14222¹¹.

¹¹ La norma si applica alle caldaie in acciaio inossidabile riscaldate mediante un riscaldatore ad immersione e che hanno una pressione massima ammissibile (PS) di 6 bar, un volume massimo (V) di 1.000 litri e il prodotto di PS x V non maggiore di 3 000 bar x l.

Specifiche tecniche UNI per l'esercizio

Le specifiche tecniche applicabili per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione sono le UNI/TS 11325: Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione. Di particolare utilità per le verifiche periodiche possono risultare le seguenti parti della suddetta norma:

- Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione;
- Parte 12: Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione.

Per le modalità di sorveglianza dei generatori, fermo restando quanto stabilito dal d.m. 01/03/1974, può risultare utile riferirsi alle parti:

• Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata.

La specifica tecnica fornisce le indicazioni per la sorveglianza dei generatori rientranti nel campo di applicazione del d.m. 329/04. Essa specifica le modalità di sorveglianza per i generatori e di conduzione per le caldaie a funzionamento non automatico, nel caso di assistenza continua da parte di persona addetta o di assistenza non continua fino a un massimo di 72 ore.

• Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3.

La specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza dei generatori, rientranti nel campo di applicazione del d.m. 329/04 ma esclusi dalla UNI/TS 11325-3, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a sorgente termica diversa dal fuoco a condizione che le membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, siano progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di riscaldamento stesso;
- b) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x $V \le 3000$ bar x litri e PS ≤ 12 bar;
- c) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS \leq 1 bar, superficie di riscaldamento \leq 100 m² e potenzialità \leq 2 t/h;
- d) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS \leq 5 bar, temperatura massima dell'acqua \leq 120 °C e potenzialità \leq 2 t/h;
- e) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a riscaldamento elettrico.

La specifica tecnica fornisce le indicazioni per la conduzione dei generatori con l'assistenza continua di persona addetta o senza assistenza continua fino a un massimo di 72 ore.

Per i controlli da effettuare sui componenti dei generatori soggetti a scorrimento viscoso le parti a cui far rifermento sono:

• **Parte 2:** Procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a **scorrimento viscoso.**

La specifica tecnica descrive la procedura da seguire per la valutazione della frazione di vita residua dei componenti del generatore soggetti a scorrimento viscoso, al fine di ottenere l'idoneità all'ulteriore esercizio dell'attrezzatura in esame. Nell'ambito di applicazione della suddetta specifica risulta utile riferirsi anche alla:

• **Parte 4:** Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di **scorrimento viscoso** applicabili nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2.

Essa fornisce i metodi operativi per effettuare la valutazione di integrità dei componenti del generatore, operanti in regime di scorrimento viscoso, al fine di istruire la pratica di autorizzazione all'ulteriore esercizio da inoltrare a Inail.

Norme UNI per il controllo dei dispositivi di sicurezza

- UNI 10197: Banchi di taratura per valvole di sicurezza;
- UNI 11513: Verifica in esercizio della taratura delle valvole di sicurezza mediante martinetti.

Rapporto tecnico UNI per i requisiti dei locali

Per verificare i requisiti dei locali destinati a ospitare i generatori, sempre nel rispetto dell'ancora vigente **d.m. 22/04/1935**, si può fare riferimento a:

• UNI/TR 11752: Locali destinati al posizionamento di generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature ausiliarie.

6. Scheda tecnica

La prima verifica periodica prevede che il verificatore, oltre ad effettuare i controlli di sicurezza dell'attrezzatura, il cui esito è registrato nel verbale di prima verifica periodica, compili una **scheda tecnica di identificazione** (allegato IV al d.m. 11 aprile 2011) dell'attrezzatura o dell'insieme.

Di seguito si riporta la scheda tecnica per il generatore, con indicazione degli elementi da compilare a cura del verificatore e di come reperire l'informazione.

Si specifica che sulla scheda tecnica deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (logo, timbro o riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato (punto 12 della circ. n. 9 del 5 marzo 2013, cfr. Appendice - Documentazione). È bene evidenziare che le informazioni da riportare all'interno della scheda tecnica devono essere rilevate nelle istruzioni e nella dichiarazione di conformità a corredo dell'attrezzatura, come esplicitato in nota nel modello di scheda tecnica allegato al d.m. 11 aprile 2011.



LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI

SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE

ATTREZZATURA A PRESSIONE

Matricola Inail ¹² : .	
-----------------------------------	--

Ragione sociale del fabbricante	Indicare la ragione sociale del fabbricante dell'attrezzatura, rilevabile, ad esempio, dalla <mark>dichiarazione di conformità</mark> o dalle (istruzioni d'uso)
Ragione sociale del proprietario	Indicare la denominazione del proprietario dell'attrezzatura (o utilizzatore) ¹³ , rilevabile nella <mark>dichiarazione di messa in servizio</mark>
Luogo di installazione	Indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta installata l'attrezzatura
Descrizione dell'attrezzatura	Descrivere in maniera sintetica il tipo di attrezzatura (ad es. Generatore a tubi di fumo) e quanto necessario a descriverne il funzionamento
Dati identificativi:	
N.F. (Numero di Fabbrica)	Riportare il numero che il fabbricante ha attribuito all'attrezzatura reperibile nella <mark>dichiarazione di conformità</mark> e coincidente con quanto indicato nella <mark>dichiarazione di messa in servizio</mark>
Anno di costruzione	Riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità, ove specificata, o eventualmente l'anno esplicitato sulla marcatura apposta sull'attrezzatura
Comunicazione di messa in servizio all'Inail di	Indicare l'unità operativa territoriale Inail alla quale è stata pre- sentata la dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione
in data	Riportare la data indicata nella dichiarazione di messa in servizio

¹² Da assegnare da parte dell'Inail all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità CE/UE o dal libretto matricolare, ove presente.

¹³ Tale indicazione può non coincidere con il datore di lavoro.

		DATI RELATI	VI ALLA CEI	RTIFICAZI	ONE ¹⁴			
Certificazione N		rilasciata d	rilasciata da				Numero O.N.	
Inserire numero certificazione	della		Inserire il nome dell'Organismo Notificato)	
Tabella di appartenenza: - All. II PED	Indicare la tabella PED		PS x V bar x litri Indicare il risultato de prodotto in bar per litro			Categoria di rischio	Indicare la categoria della PED	
☐ Non facente	parte di insieme		e parte dell'ii			☐ attrezzatura r	narcata CE	
		n.f.:			••••	☐ attrezzatura r ed omologata		
				☐ attrezzatura non marcata CE e garantita dalla marcatura CE dell'insieme				
			DATI TECNI	CI				
	DC (box)	TC (9C)	TS (°C) Fluido Natura Stato Grup			V (I)	DN	
Camera	PS (bar)	15 (*C)			Grupp		DIV	
Indicare corpo o altro	Press. max. ammiss.	Temp. max. ammiss.	Acqua	L/G	2	Vol.	-	
Altra camera	Press. max. ammiss.	Temp. max. ammiss.	Tipo di fluido	L/G	1 o 2	. Vol.	-	
							-	
							-	
Capacità totale Vol. tot							-	
Dispositivi di p	rotezione installa	nti				,		
Accessori di sicurezza: Valvole di sicurezza, Elencare e descrivere i dispositivi di sicurezza installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione, ovvero descritti nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio.								

¹⁴ I dati da inserire sono quelli contenuti nella dichiarazione di conformità dell'attrezzatura o nei certificati di valutazione della conformità emessi dall'Organismo Notificato o dall'Ispettorato degli Utilizzatori.

·		Elencare e descri cante ed elencat ovvero descritti i di messa in servi	vere psitivi di controllo installati dal fabbriti nel ruzioni per l'uso e la manutenzione, nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione zio.		
Dispositivi di regolazione: press stati, ecc.	ostati, termo-	Elencare e descrivere i reliazione installati dal fab- bricante ed elencati ne ovvero descritti nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio.			
Componenti in scorrimento vis	coso o a fati	ca oligociclica			
☐ L'attrezzatura ha componenti : NOTE:	soggetti a scor	rimento viscoso o	a fatica oligociclica, vedere elenco allegato		
Barrrare la casella in caso di pres clica, così come risulta dalla dich			in regime di scorrimento viscoso o fatica oligoci- truzioni d'uso, ed elencarle		
			izioni legislative e regolamentari o antecedente- recepimento delle direttive comunitarie.		
Barrrare la casella in caso di ir	nmatricolazio	ne prima dell'entra	ta in vigore della direttiva PED		
Documentazione attrezzatura:					
☐ Dichiarazione CE di confor- mità rilasciata in data	Se presente,	indicare la data in	calce alla dichiarazione CE/UE		
☐ (Istruzioni di uso)	Data/numero di revisione: Indicare la data presente sulle istruzioni d'uso, compreso il relativo numero di revisione				
Registro di manutenzione	Barrare e indicare gli estremi del documento				
☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)	Barrare, in ca	aso di presenza, e i	indicare gli estremi del documento		
□ (Schema P & I)	Barrare e inc	licare gli estremi d	el documento		
□ (Disegni)	Barrare e inc	licare gli estremi d	ei documenti		
Relazione Tecnica	Barrare e inc	licare gli estremi d	el documento		
☐ Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza (Dichiarazioni CE di confor- mità, Certificati taratura, Dimensionamento, ecc.), indicare quale	Barrare ed elencare la documentazione acquisita per redigere la scheda				
☐ Altro	Elencare eventuale ulteriore documentazione acquisita				
Luogo e data:	Indicare loca	lità e data in cui si	è conclusa la verifica		
		Nome	Verificatore e, Cognome e Qualifica Firma		

7. Verbale di prima verifica periodica

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare:

- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso;
- lo stato di manutenzione e conservazione;
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche per quella attrezzatura o insieme;
- l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

La prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell'attrezzatura, consiste nella **verifica di funzionamento**, di cui al punto 4.3.1.del d.m. 11 aprile 2011.

Per la corretta conduzione della verifica di funzionamento e per la compilazione del verbale occorre:

- identificare l'attrezzatura (o le attrezzature componenti un insieme);
- verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall'IspesI o dall'Inail all'atto della dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie della direttiva PED e non escluse dalle verifiche periodiche dal d.m. 329/04;
- constatare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 6 del d.m. 329/04.
- controllare l'esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale, vigilato da un preposto, occorrente per le operazioni di verifica, nonché i mezzi necessarialla stessa (esclusi gli apparecchi di misurazione).

Se durante la verifica emergono situazioni pregiudizievoli per il sicuro esercizio dell'attrezzatura, è necessario imporne il divieto d'uso.

La verifica consta dei seguenti esami e controlli:

- esame documentale:
- controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione e controllo;
- controllo dei parametri operativi.

Esame documentale

L'esame documentale viene effettuato sulla base della documentazione rilasciata a seguito della dichiarazione di messa in servizio (relazione tecnica e istruzioni per l'uso e la manutenzione) e della documentazione prodotta durante l'esercizio dell'attrezzatura.

Per la verifica di funzionamento deve essere disponibile la seguente documentazione:

- risultanze dei controlli eseguiti dal datore di lavoro previsti dall'art. 71, comma 8 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.¹⁵;
- schema o P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) dell'impianto;
- libretto matricolare nel caso di attrezzature fabbricate precedentemente all'entrata in vigore della direttiva PED;
- dichiarazione di conformità CE/UE e istruzioni d'uso per le attrezzature e/o gli insiemi fabbricati in conformità alla direttiva PED;
- copia della dichiarazione di messa in servizio e della relativa documentazione per le attrezzature e/o gli insiemi messi in servizio dopo l'entrata in vigore del d.m. 329/04;
- copia di tutti i verbali (di eventuale verifica di messa in servizio, verbali di riparazioni o di altri interventi) emessi dai vari enti preposti/organismi nel corso dell'esercizio dell'attrezzatura/insieme.

Dall'esame documentale deve risultare l'assenza di incongruenze di tipo tecnico e formale rispetto alle risultanze relative alla messa in servizio.

Eventuali variazioni riscontrate, ma ritenute poco significative per il sicuro esercizio dell'attrezzatura, quali ad esempio piccole variazioni dei parametri di processo, sostituzione di accessori di sicurezza con altri dello stesso tipo e aventi equivalenti caratteristiche operative, devono essere annotate nel verbale di verifica.

Controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione

Dopo l'esame documentale, è necessario accertare l'esistenza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo posti a corredo dell'attrezzatura, conformemente a quanto riportato nelle istruzioni per l'uso e dichiarato all'atto della messa in servizio.

Si rammenta che per dispositivi di protezione s'intendono quei dispositivi che garantiscono il non superamento dei limiti di pressione e di temperatura; essi si distinguono in accessori di sicurezza e dispositivi di controllo.

¹⁵ In questo caso, per controllo si intende l'operazione, a cura del datore di lavoro, il cui esito è volto ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza, ai fini della sicurezza, delle attrezzature a pressione, secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso del fabbricante.

Gli **accessori di sicurezza** delle attrezzature a pressione sono quei dispositivi destinati alla protezione contro il superamento dei limiti ammissibili di pressione e si suddividono in:

- dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);
- dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR).

I **dispositivi di controllo** servono a monitorare le variabili di processo durante l'esercizio e comprendono:

- strumenti indicatori, costituiti da una o più unità distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri in osservazione, localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione diretta o indiretta. Esempi di indicatori sono: manometri, termometri, indicatori di livello, sensori e trasmettitori di pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello o altri dispositivi equivalenti;
- allarmi di controllo, costituiti da una o più unità distinte, installati e collegati in modo tale che, al raggiungimento di un valore predeterminato e prefissato della pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale ai fini della sicurezza o della corretta gestione dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi visivi e sonori, oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto, la necessità di apportare le opportune correzioni al processo.

Prima di effettuare il controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione, è necessario constatarne la presenza, in conformità (per tipologia, numero minimo e dimensionamento) a quanto prescritto nelle istruzioni d'uso del fabbricante e secondo la norma costruttiva di riferimento (UNI EN 12953-8 e 9 oppure UNI EN 12952-10 e 11, codice Ispesi VSG o altra norma equivalente).

Il controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione può essere effettuato con prove al banco, con simulazioni, oppure in esercizio; quest'ultima opzione è perseguibile se non risulta pregiudizievole per le condizioni di funzionamento dell'attrezzatura. È necessario verificare che lo scarico dei dispositivi di sicurezza avvenga in modo da non arrecare danni alle persone. Il controllo della funzionalità delle valvole di sicurezza può anche consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante, ma sempre non oltre i limiti imposti dalla periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a cui sono asservite. Secondo il punto 4.4.4 della UNI/TS 11325-6, il controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione "è una modalità di prova che deve essere eseguita sotto diretta responsabilità dell'utilizzatore con il controllo del personale di esercizio e secondo una procedura scritta - in particolare se, per la verifica, è richiesto il funzionamento dell'impianto senza la protezione dei dispositivi in prova - prendendo tutte le precauzioni necessarie per prevenire danni alle persone e/o

alle cose". La stessa norma afferma che "il manometro utilizzato come confronto deve avere fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte il valore del parametro da misurare"; mentre "il termometro deve avere fondo scala compreso tra 1,1 e 1,5 il valore della grandezza da misurare". Se il controllo della funzionalità dei suddetti dispositivi avviene mediante prove al banco, quest'ultimo deve avere caratteristiche adeguate (per le valvole di sicurezza si può far riferimento alla norma UNI 10197). La UNI/TS 11325-6 prescrive che durante la prova al banco "l'attrezzatura è generalmente tenuta fuori esercizio, a meno che non sia dotata di dispositivi ridondanti, in grado di consentire un esercizio temporaneo, sotto stretta sorveglianza del personale di esercizio e secondo una procedura scritta ed approvata dall'utilizzatore" mentre, per la prova mediante simulazioni "l'intervento dei dispositivi di protezione è provocato simulando in maniera locale la variazione della grandezza da controllare o variando in maniera controllata e misurabile il valore di set". Ad esempio, per verificare la funzionalità delle valvole di sicurezza in campo può essere utilizzato un apposito martinetto in grado di simulare la pressione di aperura sulla valvola da testare.

Risulta importante rimarcare che restano in capo all'utilizzatore i controlli periodici prescritti dal fabbricante, come ribadito dalla norma UNI TS 11325-6, al punto 4.4.2: "l'utilizzatore deve eseguire interventi di controllo periodico del sistema di sicurezza che accertino il mantenimento delle condizioni di efficienza del sistema di sicurezza, secondo le frequenze indicate nelle istruzioni operative del fabbricante".

Infine occorre constatare che non vi siano intercettazioni sui condotti delle valvole di sicurezza, in quanto per i generatori non è consentita l'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e/o sull'uscita di tali condotti.

Controllo dei parametri operativi

Il controllo dei parametri operativi (pressione, temperatura, livello dell'acqua o altro) dell'attrezzatura consiste nel verificare che gli stessi non superino i limiti stabiliti dal fabbricante e rintracciabili nella documentazione a corredo del generatore (istruzioni d'uso, relazione tecnica, libretto matricolare, etc.). Detto controllo si effettua leggendo i valori di **pressione**, **temperatura** e **livelli** dell'acqua, o in campo o in sala controllo, esaminando anche l'andamento dei parametri nel tempo, ove ne sia prevista la registrazione.

È, poi, necessario verificare che i **parametri chimico-fisici dell'acqua** di alimento e in caldaia (ad es. conducibilità, pH, durezza) rispondano ai requisiti stabiliti dalle istruzioni d'uso del fabbricante o, in assenza di queste, ai requisiti rintracciabili nelle norme applicabili. I parametri dell'acqua possono riferirsi a quelli fissati dalle norme UNI EN 12952-12 per le caldaie a tubi d'acqua e UNI EN 12953-10 per le caldaie a tubi da fumo. Le acque di alimentazione e di esercizio, oltre a possedere ben determinati valori limite dei principali parametri chimico-fisici, devono essere esenti da sostanze inquinanti, quali oli o acqua marina. Le analisi dell'acqua devo-

no essere eseguite, a cura dell'utente, secondo le frequenze prescritte dal fabbricante o dalle norme applicabili.

È altresì necessario indicare le caratteristiche dei mezzi di alimentazione e dei sistemi di trattamento dell'acqua utilizzati per garante la conformità dei parametri alle suddette prescrizioni.

Durante la verifica bisogna, poi, constatare le modalità di **sorveglianza** del generatore compresa la presenza, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente, di un conduttore abilitato in possesso del certificato di abilitazione¹⁶ specifico per la tipologia di caldaia in esame. Per le modalità di sorveglianza dei generatori, ove risultano applicate le UNI TS 11325-3 e UNI TS 11325-10, risulta utile consultare il registro della sorveglianza, dove è possibile ricavare dati utili in merito ai controlli periodici effettuati sui dispositivi di sicurezza e controllo, i dati relativi alla qualità delle acque, nonché tutte le anomalie riscontrate durante l'esercizio del generatore.

Per quanto riguarda i **locali** in cui installare i generatori, nelle more della pubblicazione di una specifica norma, bisogna attenersi a quanto specificato nelle istruzioni del fabbricante, in aggiunta alle prescrizioni dell'art. 26 del regio decreto 824/27 e dagli artt. 19 ÷ 28 del d.m. 22 aprile 1935. Secondo quest'ultimo, i locali devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio dei generatori e l'accesso al personale non addetto alla conduzione è interdetto mediante apposito cartello di divieto. Le porte degli accessi al locale devono essere apribili dall'interno verso l'esterno, mentre i locali sovrastanti e sottostanti ai locali dei generatori non devono essere mai adibiti a dimora o ad abituale permanenza di persone¹⁷. Davanti al generatore deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 2,50 m. Inoltre, tra il più alto piano di camminamento per la manovra delle valvole e il più basso ostacolo di copertura del locale, ci deve essere uno spazio minimo di 1.80 m.

Tra i controlli in esame rientra anche la verifica dell'adozione di idoneo **sistema di combustione**, specifico per tipologia di caldaia e per tipologia di combustibile (UNI EN 12953-7 e 12 e UNI EN 12952-8, 9 o16). Per sistemi di combustione diversi dai suddetti, è necessario riferirsi alle istruzioni del fabbricante.

Durante la verifica, deve essere accertata la corretta esecuzione di eventuali **interventi di riparazione**, in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante e alle procedure di cui all'art. 14 del d.m. 329/04.

¹⁶ Il d.lgs.151/15 ha modificato il d.lgs. 81/08 con l'introduzione dell'art.73-bis "Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore" con cui sono rientrate in vigore le disposizioni del regio decreto-legge n.133/1926, convertito, con modificazioni, dalla legge n.1132/1927. Fino all'emanazione di apposito decreto del MLPS che disciplini i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio/rinnovo dei certificati stessi, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al d.m. 01.03.1974, così come modificato dal d.m. 07.02.1979.

¹⁷ In base all'art. 21 del d.m. 22 aprile 1935, il suddetto divieto non vige per generatori a pressione non superiore a 9,8 bar e volume di acqua per m² di superficie di riscaldamento non superiore a 50 l, per generatori con pressione non superiore a 5,88 bar, per generatori con pressioni comprese tra 5,88 e 9,8 bar e prodotto P x V non superiore a 29.400 bar x l, per generatori semifissi e generatori a tubi d'acqua di diametro interno non superiore a 100 mm e, infine, per i generatori a riscaldamento elettrico.

Se durante la verifica emergono situazioni pregiudizievoli per la sicurezza in esercizio, è necessario imporre il divieto d'uso della attrezzatura.

Le attrezzature itineranti possono essere sottoposte a verifica periodica anche presso il magazzino del distributore anziché presso il luogo di utilizzo.

Si riporta di seguito un fac-simile dello schema di verbale presente nel d.m. 11 aprile 2011, che il verificatore deve stilare al termine dell'attività di verifica periodica; per ciascuna voce è indicata, nelle caselle in grigio, una breve descrizione dell'informazione da registrare.

Per gli insiemi è necessario redigere un verbale di verifica per ogni attrezzatura che è stata immatricolata singolarmente, riportando su ogni singolo verbale il riferimento al numero identificativo dell'insieme (apposto sulla dichiarazione di conformità CE/UE) di cui essa è parte. Si procede poi a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell'insieme e sul rispetto delle istruzioni per l'uso. Nei verbali di ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso, occorre distinguere tra le attrezzature marcate CE, non marcate CE ed omologate Ispesl, non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.

Si specifica che su ogni verbale di verifica deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (attraverso logo, timbro o riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato (punto 12 della circ. n. 9 del 5 marzo 2013, cfr. Appendice - Documentazione).

In caso di verifica con esito negativo, è imposto il divieto d'uso della attrezzatura. I verbali di verifica e le relazioni degli insiemi sono raccolti nella banca dati informatizzata Inail, di cui all'art. 3, comma l del d.m. 11 aprile 2011.



TIMBRO SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA VERIFICA PERIODICA

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI_____

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno	Riportare l'indicazione del l'utilizzatore	giorno in cui si è conclusa la verifica presso			
il sottoscritto	Indicare nome e cognome	e del verificatore che ha condotto la verifica			
ha provveduto alla: La prima delle verifi La verifica di funzior La verifica di visita in generatori di vapore La verifica di integri	namento nterna per	Specificare che trattasi di prima verifica periodica			
del/della: □ arrezzature pression	ne 🛘 insieme a pressione	Specificare se trattasi di attrezzatura o insieme			
Tipo:	Indicare la tipologia di generatore				
N. Matricola:	Indicare la matricola Ispesl o Inail				
Mod.:	Indicare nome o codice dato dal fabbricante al modello dell'attrezzatura				
Nr. Fabbrica:	indicare il numero di fabbrica dell'attrezzatura				
Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta:	Indicare la ragione sociale della azienda o ditta presso cui è installata l'at- trezzatura; nel caso in cui tale dato non coincida con il datore di lavoro, specificare anche la ragione sociale e la sede legale di quest'ultimo				
Comune:	indicare il comune presso cui si trova l'attrezzatura				
Via e n.:	Indicare l'indirizzo completo _l	ndicare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura			

ed ha rilevato quanto segue:

1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:18

	Attrezzatura/Camere	nere N.F. PS Pesercizio (bar) (bar)	N.F. PS	P esercizio	ercizio TS T eserci			Fluido	
	Attrezzatura/Camere		(°C)	(°C)	Natura	Stato	Gruppo		
ĺ									
İ									

Attrezzatura	Specificare se trattasi di generatore di vapore e/o di generatore di acqua surriscaldata
N.F.	Specificare il numero di fabbrica dell'attrezzatura (dato di targa)
PS (bar)	Specificare la pressione massima ammissibile dell'attrezzatura (dato di targa)
P esercizio (bar)	Specificare la pressione massima di esercizio dell'attrezzatura
TS (°C)	Specificare la temperatura massima ammissibile dell'attrezzatura (dato di targa)
T esercizio (°C)	Specificare la temperatura di esercizio dell'attrezzatura
Natura	Specificare che si tratta di acqua
Stato	Specificare lo stato del fluido (in questo caso liquido L e/o vapore V)
Gruppo	Specificare il gruppo di appartenenza 2
Breve descrizione del funzionamento/pro- cesso dell'attrezzatu- ra/insieme	Descrivere in maniera sintetica il processo di funzionamento e l'impianto a cui è asservita l'attrezzatura

Generatori di vapore

□ È verificata la rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso o nelle norme applicabili.

È presente il conduttore abilitato Sig.	Indicare nome e cognome del conduttore
Abilitazione n.	Indicare gli estremi dell'abilitazione
Rilasciata il	Indicare la data di abilitazione

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per periodica o prima periodica)

☐ Gli impianti rispettano, qualora non certificati come insiemi, le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL

¹⁸ I dati da inserire nella tabella sono descritti nelle caselle sottostanti.

2) Regolarità e della	funzionalità dei dis	spositivi di protezione:

Accessori di sicurezza: valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.	Indicare marca, modello, certificazione/omologazio- ne, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzio- ni d'uso, verifica di funzionalità, verifica che lo scari- co dei dispositivi di sicurezza non arrechi danni	
Dispositivi di controllo: manometri, termo- metri, indicatori di livello, ecc.	Indicare marca, modello, certificazione/omologazio- ne, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso, verifica di funzionalità	
Dispositivi di regolazione: pressostati, termostati, ecc.	Indicare marca, modello, certificazione/omologazio- ne, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzio- ni uso, verifica di funzionalità	
Altri accessori rilevanti:		
Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore)	Indicare marca, modello, certificazione/omologazio- ne, portata, prevalenza, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso, verifica di funzionalità	
Valvole di intercettazione	N.A.	
Altro	Inserire la descrizione di altri accessori rilevanti ai fini della sicurezza eventualmente presenti nell'at- trezzatura/insieme in esame	

3) Stato di conservazione

Verifica per visita interna per generatori di vapore		
L'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente ha rilevato quanto segue:	N.A.	
Sono stati eseguiti ulteriori esami e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore stesso, indicare quali:	N.A.	

Verifica di integrità di attrezzature/insiemi				
☐ esame visivo eseguito dall'esterno N.A.				
☐ esame visivo eseguito dall'interno	N.A.			
□ esame spessimetrico	N.A.			
☐ altre eventuali prove, indicare quali	N.A.			
□ prova idraulica (valore di pressione)	N.A.			
☐ prova pneumatica (valore di pressione)	N.A.			
Verifica di integrità di tubazioni				
□ prove non distruttive eseguite	N.A.			
Lo stato di conservazione risulta	N.A.			
4) Osservazioni:				
Indicare eventuali elementi ritenuti significativi rilevati del verbale.	nel corso della verifi	ca e non contemplati in altre sezioni		
ESITO DE	LLA VERIFICA			
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale,				
X lo stato di funzionamento		Barrare la casella		
☐ lo stato di conservazione della suddetta attrezzatura/insieme:		N.A.		
☐ risulta adeguato ai fini della sicurezza		Barrare la casella di interesse. Per la seconda opzione indicare anche la motivazione dell'esito negativo della verifica		
non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi				
Luogo e data		Indicare località e data in cui si è con- clusa la verifica		
Firma del datore di lavoro o suo rappresentante	Verificatore Nome, Cognome e Qualifica Firma			
	Firma			
Apporre timbro e firma per esteso del datore di lavo- ro o suo rappresentante	Apporre timbro	e firma per esteso del verificatore		

Data della prossima verifica di funzionamento	Data della prossima verifica d'integrità	Data della verifica per visita interna (per generatori di vapore)
Indicare la data della successiva verifica (entro ¹⁸ due anni dalla data del verbale in compilazio- ne)	, ·	Indicare la data della verifica di visita interna (entro 2 anni dalla data di messa in sevizio o entro due anni dall'ultima visita inter- na effettuata)

Nota per la compilazione: per la prima delle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento ai punti 1) e 2) e 4); per le verifiche per visita interna e d'integrità fare riferimento ai punti 3) e 4).

¹⁹ La verifica deve essere effettuata prima della scadenza stabilita dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 ove previsto dal fabbricante.

Appendice - Liste di controllo

Si riportano di seguito le liste di controllo nelle quali è riportato, sotto forma di *check list*, un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l'attività di verifica. I verificatori potranno integrare le liste in argomento, in relazione alla specificità dell'attrezzatura e in base alle specifiche peculiarità, legate, ad esempio, alla tipologia di installazione, allo specifico ambiente di lavoro, allo stato di conservazione, alla particolare destinazione d'uso, alle condizioni di impiego.

Le diverse parti in cui consiste l'attività di prima verifica periodica sono state evidenziate con diversi colori, al fine di renderne, anche visivamente, più immediata l'individuazione.

I VERIFICA PERIODICA

(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

ATTREZZATURA A PRESSIONE: GENERATORE

	ELEMENTO	INTERVENTO		
ESAME DOCUMENTALE	Dichiarazione CE di conformità	Verificarne esistenza e corrispondenza con l'attrezzatura in verifica		
	Istruzioni d'uso	Verificarne esistenza e corrispondenza con l'attrezzatura in verifica		
	Registro di manutenzione	Verificarne esistenza e regolare tenuta		
	Dichiarazione di corretta installazione	Verificarne esistenza e corrispondenza con l'attrezzatura in verifica		
	Schema P&I	Verificarne esistenza e corrispondenza con l'attrezzatura in verifica		
	Disegni	Verificarne esistenza e corrispondenza con l'attrezzatura in verifica		
	Relazione tecnica	Verificarne contenuti e corrispondenza con l'attrezzatura in verifica		
	Documentazione dei dispositivi di protezione e controllo	Verificarne esistenza e corrispondenza con l'attrezzatura in verifica		

	ELEMENTO	INTERVENTO
COMPILAZIONE SCHEDA TECNICA	Matricola Ispesl/Inail	Riportare il numero di matricola assegnato a seguito della comunicazione di messa in servizio
	Dati datore di lavoro e fabbricante	Riportare i dati contenuti nella richiesta di verifica periodica e nella dichiarazione di conformità CE/UE
	Luogo di installazione	Verificare la correttezza dei dati della richiesta di verifica periodica e della comunicazione di messa in servizio
	Descrizione dell'attrezzatura	Recuperare informazioni dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l'uso, da disegni e P&ID, etc.
	Dati identificativi dell'attrezzatura	Riportare il numero di fabbrica e altri dati dell'attrezzatura, verificandoli con i dati dalla richiesta di verifica periodica e dalla comunicazione di messa in servizio
	Dati tecnici	Recuperare i dati relativi ai limiti ammissibili dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l'uso, da disegni e i P&ID, ecc.
	Dispositivi di protezione e controllo	Recuperare i dati dalla documentazione resa disponibile dal datore di lavoro (dichiarazione di conformità CE/UE, relazione tecnica, certificati e dimensionamenti, data-sheet, disegni)
	Componenti soggetti a scorrimento viscoso o fatica	Recuperare le eventuali indicazioni dalla relazione tecnica o dalla documentazione di messa in servizio
	Documentazione dell'attrezzatura	Recuperare, verificandone la consistenza e coerenza, tutta la documentazione presentata dal datore di lavoro all'atto della comunicazione di messa in servizio, della richiesta di prima verifica periodica e all'atto della verifica

		ELEMENTO	INTERVENTO	
	IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA	Dati identificativi dell'attrezzatura	Verifica di corrispondenza dei dati identificativi dichiarati dal datore di lavoro con quelli riscontrati sulla dichiarazione di conformità CE/UE, rilevati sulla attrezzatura e/o sulla base dei P&ID	
	CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA	Dati di esercizio	(Verificare e registrare i parametri di esercizio) (pressione, temperatura, livelli) rilevati all'atto della verifica	
		Qualità dell'acqua	Verificare congruità dei parametri richiesti con le analisi effettuate dal datore di lavoro. Verificare cadenza dei campionamenti	
VERBALE		Idoneità locali	Verificarne la conformità con le istruzioni d'uso o con quanto stabilito dalla normativa di riferimento	
REDAZIONE VERBALE	REGOLARITÀ DELLA FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	Accessori di sicurezza	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; verificarne la funzionalità, la taratura (con prove o acquisendo certificato) e lo scarico	
2		Dispositivi di controllo	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; <mark>verificarne</mark> la funzionalità	
		Dispositivi di regolazione	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; verificarne la funzionalità	
	ESITO	Esito della verifica	In base a quanto rilevato lo stato di funzionamento risulte oppure non risulterà adeguato ai fini della sicurezza.	

Appendice - Documentazione

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012



rappresentative dei datori di lavoro

Organizzazioni rappresentative del lavoratori

LORO SEDI

Prot. n.

Allegati n.

Rif. nata prot. n.

del

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" – Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. [1.04.11, tenuto conto della circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'allegato III dello stesso decreto e d'intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE

Premesso che l'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. \$1/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. \$1/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
- c. deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
 - i. tipologia di attrezzatura di lavoro:
 - matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;

EMJeire e Z

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLÍTICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO VIA FORTOVO, 8 - 00192 Roma Tel., 06 45834912 Fax. 06 45834986 Email: Divid utelai@lavoro.gov.lt

41

e. data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui Il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma I del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:

- a. in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- b. in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- c. in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostarica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- d, in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

II D.M. 11,04,2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- a. al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- b. in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciptinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11,04.2011 oftre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e h)), possono essere incaricati anche i soggetti

EMicro o 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI. INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO VIA Formovo, 8 – 00.192 Roma Tel. 06 46834912 Fab. 108 468349816 Email: DiveTutale@ilavoro.covit

19

verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.

3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove Il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.

5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.

6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

AL DIRETTORE GENERALE (dott. Giuseppe Umberto Mastropje

Office 6.7

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
VIO FORDOVO, 8 - 0.0192 Roma
Tel., 06 46834912 Fax. 06 46834986
Email: DivETUELABILIBRIOTROPAL

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23 del 13 agosto 2012



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RELEZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO VIA FORMON, 8 - 0.01.92 Roma Ter. 05 46834912 Fax. 05 46834895 Emili Direttubbas/bavoro,govit

Economico

Ministero della Salute

LORO SEDI

Prot. II.

Allogati ne

Rif. nata prof. n.

del

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione del soggetti di cui all'articola 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi questti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui All'allegato III dello stesso decreto, si rificne opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

 Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali

Fermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando "la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita o 30 giorni prima della data di scadenza"), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saramo riferiti alle data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di perifica.

Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

PROG e A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE GELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
VIG FORIZVO, 8 - 00192 Roma
Tel. 05 45634912 Fax: 05 48834896
Email: DividTudagaPalvoro, govo, fr

 Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.l. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come "servizi di natura intellettuale", e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.. non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1. del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebolizzione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL.

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.L.gs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nel condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
- 5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funt", non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 ("apparecchio a

Chierra n'Y

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
18 FORDOS, B. P. DISPO ROME
18 G. 46834912 Fax. D6 46834986
EVALLE DIAGNOSSI PARI DE PROPENDIA POLITICALI POLITI

finizionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante ganctio a altri organi di presa"), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell'Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI 150 4306-1

7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai carrelli commissionatori, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature: vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili ("piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinute a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svalgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita", secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

Photo 6.5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDISTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO VA FORMOVI, 8 – 0019 2 Romy Tel. 05 46834912 Fax. 06 46834886 Ernal: Div5Tuche@Nuvro.cov.II.

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi), deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovià richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3, del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1 dello stesso Allegato. Pertanto, con caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inottrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

- Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
 - A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.L.gs. n, 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attrazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.
 - 1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carralli semoyenti a bruccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centriliga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.I.gs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto cilato, "la richiesto di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di commicazione all'INAIL". L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
 - In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di layoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
 - a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997. l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta

Choose)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DETRAPPORTY DI LAVORO VIA PORTONO, 8 -00197 Rionia Tel, 10 45034912 Fox, 104 46634486 Emai: DIVISTURIBILIANOM ponvuit

- alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.I.gs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.
- b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del fibretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla vitata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
- 3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
 - a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
 - b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.
- B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al

DM: VE 4. T

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEL RAPPORTI DI LAVORO VIA PERMONE, 8 - 00193 Roma Tej. Di 4689/1912 Fax., 06 4689/886 Email: DiveTutelesBlowpon,govil. previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

4

H. DIRETTORE GENERALE

(Shiel a)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
VIE Fornavo, 8 - 00.192 Roima
Tel. 06 468349315 Fax. 06 468349836
Email: Div6Tutele@lavoro.gov.lt

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 5 marzo 2013



rappresentative dei soggetti abilitati

e, p.c. a : Ministero della Salute

Ministero dello Sviluppo Economico

LORO SEDI

Prot a

Allegeni n.

Rif. nota prot. n.

del

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" – Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo sorivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. VERBALI DI VERIFICA

Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti fitolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell'articolo 71, comma 13, del D.I.gs. n. 81/2008 e s.m.i..
Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a). del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto 1, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto fitolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10,A,3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)

Le attrezzature di aui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare,

Chemica, Start

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO VIA Fompovi, 8 – 00192 Roma Tel. 05 46834912 Fax. 05 46834886 Ermät: Divid Tuteleibiavion gov.it rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della hanca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto. Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA. Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche delle verifiche periodic

4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi colici mentrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, I loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

Cklisire a 5/2013.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO.

NO FORMONO, 8 – 001932 Roma
Tel. 105 46834912 Fax. 05 46834880
Emelli: DivoTrible@levor.opu it

esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNTISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a xollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o aftri organi di pressa".

ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a zollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o ultri organi di presa" (UNI 180 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

R. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitàti, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS, N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C)

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio al sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzatare di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE - DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.L.gs. n. 81/2008 e.s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono omnicomprensive di tutte le spasse", essendo escluse solo le imposte.

CMMrs. 4 5/2/03

1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI. INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO VERPORIONO, 8 00192 Roma Tel. 06 46834912 Fax. 16 468349186 Errai: Divid Tubelasila provru govult

11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta a non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE (doft. Paolé PHNNESI)

Whole's addit

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019



Direzione generale Direzione centrale ricerca Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 12

Roma, 13 maggio 2019

Al Dirigente Generale vicano.

Al Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e, p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti
delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di
valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

Quadro normativo

- « Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni: "Codice dell'amministrazione digitale".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'arministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- # Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
- « Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- Decreto ministeriale 11 aprile 2011: "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione del soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

- Decreto ministeriale 29 febbraio 1988: "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³".
- Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93: "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.
- Decreto ministeriale 23 settembre 2004: "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³".
- Decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329: "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628: "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- Decreto ministeriale 1º dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Premessa

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e inviino, altresi, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo

di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Al sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;

Gruppo SP Sollevamento persone;

Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento,

Il Titolo II del decreto ministeriale 1º dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione del veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

Rilascio dell'applicativo CIVA

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche:
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- Il riconoscimento di idoneità del ponti sollevatori per autovelcoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE:
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantlere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esemplo messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino all completamento dei servizi online, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec.). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi Impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocuzione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione Integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utenza a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curame il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre-procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utenza Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, home banking, PayPal, etc.); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inali dedicata al servizio https://pagopa.inali.tr/PagamentiPa/Index.do ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) www.agid.gov. lt/lt/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia statopossibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura pyvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema.

Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'implanto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inall.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi online (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato. Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi online di Inail e indicare il piesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentiti attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale www.inail.it, appure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione "ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi online - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCED! AI SERVIZI ONLINE", il sistema chiede di effettuare il login.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi online dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

Assistenza agli utenti

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale www.inail.it è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le fag e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello Di seguito si riportano i punti delle succitate circolari che trovano applicazione nelle presenti istruzioni operative:

Circolare Punti della circolare		Argomento		
MLPS n. 11 del 25.05.2012	1.,3.,5.	 Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione Interruzione o sospensione dei termini temporali Modulistica 		
MLPS n. 23 del 13.08.2012	8.,9.	 Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività Spostamento delle attrezzature di lavoro 		
MLPS n. 9 del 05.03.2013 1.,12.		Verbali di verifica Data di decorrenza per l'effettuazione delle verifiche		
INAIL n. 12 del 13.05.2019		Procedura telematica per la gestione informatizzata della PVP		